

La Svizzera e il Canada parafano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 11.02.2010 - La Svizzera e il Canada hanno concluso le trattative sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo lo standard OCSE e su altri punti. Inoltre, in data odierna i due Paesi hanno parafato un Protocollo che modifica l'attuale Convenzione di doppia imposizione (CDI). La clausola di assistenza amministrativa soddisfa i parametri decisi dal Consiglio federale. La Convenzione con il Canada è la 18a contenente una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, la Svizzera ha avviato con numerosi Paesi corrispondenti negoziati. Da allora il Consiglio federale ha parimenti adottato i primi dieci messaggi sulle rivedute CDI contenenti una clausola di assistenza amministrativa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e li ha trasmessi al Parlamento per la relativa approvazione.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa in questioni fiscali, nel quadro delle trattative con questi Stati la Svizzera ha ritratto diversi vantaggi per l'economia, come le riduzioni dell'imposta alla fonte su dividendi, interessi e pagamenti di canoni nonché l'introduzione di una clausola arbitrale. Inoltre è stato possibile raggiungere un accordo per evitare discriminazioni fiscali. Questa politica verrà proseguita e altre negoziazioni con importanti Paesi sono già previste.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La **parafatura** designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata **firmata**. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. La CDI viene in seguito presentata al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati per approvazione. La convenzione può essere **ratificata** solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La ratificazione è il presupposto per **l'entrata in vigore**, che dipende dalla relativa convenzione stipulata.